



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

Venezia, 02/08/2023

Prot. n. 2023/1470RI/DR-VE

VERBALE DI GARA N. 4

Seduta pubblica

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 157 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALL’INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FABBRICATO DENOMINATO "EX SCUOLA DELLO SANTO SPIRITO" SITO IN VENEZIA FONDAMENTA DELLO SPIRITO SANTO CIV. N. 398 (ID. N. VEB0918)

CIG: 9643136790; CUP: D19J21018070001; CPV: 71242000-6

L’anno **2023**, il giorno **02** del mese di **agosto**, nei locali dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto, con sede in Venezia, Via Borgo Pezzana civico 1, alle **ore 10.36** si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara (nel prosieguo detto anche Seggio) nominato con provvedimento prot. n. 2023/1434RI/DR-VE del 31/07/2023, composto da:

- Ing. Giorgia Cappellotto, in funzione di Presidente;
- Avv. Lucia Trevisan, Componente;
- Avv. Vito Rizzi, componente.

Il Presidente avvia la seduta.

Si accede, quindi, al Sistema informatico nella sezione dedicata alla gara.

Il Seggio ricorda che la S.A. si è avvalsa della facoltà di esaminare e valutare le offerte tecniche ed economiche prima delle buste amministrative così come previsto dal combinato disposto dagli artt. 1, comma 3 L. n. 55/2019 e art. 133, comma 8 D.lgs n.50/2016 e reso noto nell’art. 19 del Disciplinare di gara.

Con riferimento a quanto indicato dalla Commissione Giudicatrice nel verbale di gara n. 3 prot. n. 2023/1417RI/DR-VE del 27/07/2023, risultano ammesse n. 8 offerte ed è stata stilata la seguente graduatoria provvisoria:

n.	Concorrente	Punteggio totale
C.1:	RTI DEBIASIOPROGETTI S.R.L.	91,30
C.5:	RTI DEMOGO	67,53
C.2:	RTI GNOSIS PROGETTI	57,89
C.6:	RTI SCUOLA SANTO SPIRITO VENEZIA	49,48
C.7:	RTI STRATI	48,87
C.3:	RTI MASSARENTE ARCHITETTURA S.R.L.	36,75
C.4:	RTI TH&MA ARCHITETTURA S.R.L.	31,62
C.8:	SIDOTI ENGINEERING S.R.L.	17,96

Il Seggio di gara procede, dunque, secondo quanto previsto al paragrafo 19 del disciplinare di gara: "... Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo nella graduatoria provvisoria anche il restante 10% dei concorrenti ammessi, procedendo secondo l'ordine degli stessi in graduatoria ...", pertanto si procede all'esame della documentazione amministrativa relativa a n.2 (due) concorrenti e nella fattispecie n. C1 e C5.

Si procede, dunque, all'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente **RTP costituendo con capogruppo mandataria DEBIASIO PROGETTI S.R.L. (C. 1) - PASSOE 7810-4061-6534-4668.**

Il seggio di gara rileva che:

- la Mandataria Debiasio Progetti S.R.L. ha omesso di rendere nel DGUE la dichiarazione contenuta nella Parte III, lett. a), I riquadro relativa a: *"I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?"*;
- il DGUE della mandante CONTEC Consulenza Tecnica e Servizi di ingegneria S.R.L. risulta illeggibile nelle dichiarazioni contenute nella Parte III, lett. c) ultimi tre riquadri;
- nella Domanda di partecipazione è stato indicato che il mandante Ing. Arch. Vittorio Spigai effettuerà il servizio di progettazione architettonica per una

quota dell'1,5 % senza, tuttavia, indicare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 del Disciplinare. A tale proposito, infatti, al punto 7.4 del Disciplinare è richiesto un contributo (pur non essendo richieste percentuali minime di possesso dei requisiti) da parte di ciascun componente del raggruppamento al fine di soddisfare i requisiti;

- la mandante +MA S.R.L. ha omesso di rendere nel DGUE la dichiarazione contenuta nella Parte III, lett. c), III riquadro, lettere b), c), d): *“L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice”*;
- la mandante Dott. Archeologo Damiano Paris ha presentato un DGUE che risulta illeggibile nelle dichiarazioni contenute nella Parte III, lett. c) ultimi tre riquadri;

Pertanto, è necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di integrare e regolarizzare le carenze evidenziate.

Il Seggio rileva, altresì, che nella Domanda di partecipazione è stato indicato quale mandante il giovane professionista arch. Nicola Stecca. Tuttavia, si ritiene che trattasi di mero errore materiale, in quanto dalla disamina della restante documentazione sono emersi elementi tali da inquadrare il suddetto professionista esclusivamente quale *“giovane professionista”* e non, invece, quale mandante. Pertanto, si procederà a richiedere un chiarimento in merito al RTP indicato.

Il Seggio, successivamente, ha proceduto alla verifica della regolarità della sottoscrizione sia dell'Offerta Tecnica sia dell'Offerta Economica presentata dall'operatore economico RTP costituendo con capogruppo mandataria DEBIASIO PROGETTI S.R.L.. Il Seggio ha rilevato che l'offerta economica risulta regolarmente sottoscritta con firme digitali da parte di tutti i componenti del RTP. Con riferimento, invece, all'Offerta Tecnica, ha rilevato che mentre risultano sottoscritti digitalmente da parte di tutti i componenti del RTP il *“file”* contenente il *“Criterio B”* e l'*“OGI (sub-criterio di valutazione B3)”*, manca la sola sottoscrizione del mandante Ing. Arch. Vittorio Spigai sul *“file”* contenente il *“Criterio A”*. Pertanto, il Seggio in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 del Disciplinare di gara *“... il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile ...”* e nel rispetto di quanto sancito dall'ANAC con Delibera n. 48 del 2 febbraio 2022 ritiene necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di integrare e regolarizzare anche la carenza evidenziata (cfr. TAR Sardegna, Sez. I, 9 aprile 2019, n. 340; ANAC delibera n. 483 del 29 maggio 2019; ANAC, ex multis, delibere n. 497 del 23 giugno 2021; n. 392 del 19 maggio 2021, n. 98 del 3 febbraio 2021, n. 420 del 15 maggio 2020, n. 46 del 22 gennaio 2020; n. 265 del 17 marzo 2020, n. 685 del 18 luglio 2018; n. 1358 del 20 dicembre 2017; n. 432 del 27 aprile 2017; n. 1298 del 12 dicembre 2017; n. 953 del 7 settembre 2016; n. 10 del 4 febbraio 2015; determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015; in giurisprudenza, cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2020 n. 3973; 9 marzo 2020 n. 1655; 21 novembre 2016 n. 4881; TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 3 dicembre 2019 n. 13812 e Sez. I, 16 giugno 2016 n. 6923; TAR Toscana, 31 marzo 2017 n. 496). Infatti, aderendo alla tesi dell'Autorità ed all'orientamento

giurisprudenziale condiviso dalla stessa, al fine dell'attivazione del soccorso istruttorio in caso di mancata sottoscrizione dell'offerta da parte di uno dei componenti del RTP costituendo, è sufficiente che la Stazione Appaltante accerti la *"riconducibilità dell'elemento in contestazione al raggruppamento concorrente"* e che tale riconducibilità per i raggruppamenti costituenti *"deve intendersi all'operatore economico nella sua interezza"*. Alla luce di tanto, il Seggio ritiene che tale verifica ha dato esito positivo per due ordini di motivi: il primo è rappresentato dall'utilizzo della piattaforma telematica ASP di Consip che presuppone la registrazione di ciascun operatore economico partecipante alla procedura gestita dalla stessa; il secondo, non meno trascurabile, è significato dal fatto che la mancata sottoscrizione da parte di uno solo dei componenti del RTP costituendo riguarda un solo elemento dell'offerta tecnica e non anche gli altri che, invece, risultano regolarmente sottoscritti da tutti i componenti del RTP.

Pertanto, si procederà in sede di soccorso istruttorio a richiedere al RTP costituendo con capogruppo mandataria DEBIASIO PROGETTI S.R.L. di sanare quanto indicato.

La restante documentazione risulta essere completa e conforme a quanto richiesto, pertanto, il concorrente RTP costituendo con capogruppo mandataria DEBIASIO PROGETTI S.R.L. viene **AMMESSO CON RISERVA**.

Si procede, dunque, all'esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente **RTP costituendo con capogruppo mandataria DEMOGO STUDIO DI ARCHITETTURA DI GOBBO, MOTTOLA E DE MARCHI - PASSOE 0837-0416-6878-3569**.

Il seggio di gara rileva che:

- la Mandataria DEMOGO studio di architettura di Gobbo, Mottola e De Marchi nel DGUE ha omesso di rendere la dichiarazione di cui alla Parte III, lett. d), n. 5: *"è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?"*;
- la mandante Zero4uno ingegneria S.R.L. nel DGUE ha omesso di rendere la dichiarazione contenuta nella Parte III, lett. c), III riquadro, relativa alle lettere b), c), d): *"L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice"*;
- la mandataria DEMOGO studio di architettura di Gobbo, Mottola e De Marchi avendo dichiarato nella Domanda di partecipazione di impegnarsi ad eseguire il servizio relativo alla Progettazione architettonica E22 (RTP verticale) avrebbe dovuto indicare, conformemente a quanto previsto dal punto 7.4 del Disciplinare, i due servizi di punta di cui al punto 7.3 lett. c) in relazione alla medesima prestazione (E22) il Seggio rileva, invece, che è stato indicato un unico servizio;
- la mandante Zero4uno ingegneria S.R.L. avendo dichiarato nella Domanda di partecipazione di impegnarsi ad eseguire il servizio relativo alla Progettazione strutture S04 (RTP verticale) avrebbe dovuto indicare, conformemente a quanto previsto dal punto 7.4 del Disciplinare, i due servizi di punta di cui al

punto 7.3 lett. c) in relazione alla medesima prestazione (S04) il Seggio rileva, invece, che è stato indicato un unico servizio;

Pertanto, è necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, al fine di integrare e regolarizzare le carenze evidenziate.


La restante documentazione risulta essere completa e conforme a quanto richiesto e sia l'Offerta Tecnica sia l'Offerta Economica risultano regolarmente sottoscritte da tutti i componenti del RTP. Pertanto, il concorrente RTP costituendo con capogruppo mandataria DEMOGO studio di architettura di Gobbo, Mottola e De Marchi viene **AMMESSO CON RISERVA**.

Alle ore 13:58 il Seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica di gara.

Il presente verbale che si compone di n. 5 pagine viene trasmesso alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Giorgia Cappellotto



Avv. Lucia Trevisan



Avv. Vito Rizzi

